

2 marzo 2017

## INFORMAZIONI FISCALI N. 7/2017

### Segnalazione scadenze marzo


In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di **marzo** nonché il **1° aprile 2017**:

- 7.3.2017 – Trasmissione telematica certificazione unica Mod. (CU)**
- 16.3.2017 – Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2017**
  - Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri**
- 31.3.2017 – Comunicazione bilancio 31.12.2016 al collegio sindacale**
  - Presentazione Modello EAS enti associativi**
  - Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture**
  - Consegna certificazioni sostituti d'imposta**
  - Adesione alla definizione agevolata ruoli**
- 1° 4.2017 – Versamento e comunicazione contributo AGCOM**

In particolare, segnaliamo che entro il 31 marzo è possibile esercitare l'opzione per la *trasmissione telematica dei dati delle fatture* nonché per l'adesione alla *definizione agevolata dei ruoli* affidati agli agenti della riscossione (c.d. *rottamazione delle cartelle*).

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza o di decorrenza, le fonti normative di riferimento e le principali modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Rosa Pollice

Allegato

17Info07

**7.3.2017** | **Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)**

Scade il termine per la trasmissione telematica della certificazione unica **Mod. CU** da parte dei sostituti d'imposta, per le somme e valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322.

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello "ordinario" disponibile al link [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Provv. 16.1.2017, n. 2017/10044 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi reperibili all'indirizzo internet sopra indicato.

Si segnala che i **compensi** di lavoro autonomo (comprese le *royalties*), lavoro dipendente e assimilato, le provvigioni e i redditi diversi corrisposti a percipienti **residenti all'estero** devono essere dichiarati nel Mod. CU indicando sia il **codice fiscale italiano** del percipiente sia il **codice di identificazione fiscale estero** o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza. Pertanto, si raccomanda a tutti i sostituti d'imposta che erogano somme a percipienti residenti all'estero di farsi comunicare dagli stessi il relativo codice fiscale italiano nonché il codice di identificazione fiscale o amministrativo estero.

Per l'omessa, errata o tardiva trasmissione della certificazione si applica la **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa, errata o tardiva.

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2017 per l'anno 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del Modello 730 precompilato, compresi i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e le *royalties*.

Pertanto, si consigliano i sostituti d'imposta - qualora non siano in grado di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica della certificazione - di **consultare il proprio consulente del lavoro** allo scopo di concordare la trasmissione da parte del medesimo anche dei Modd. CU relativi ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. ▲

**16.3.2017** | **Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2017**

Scade il termine per il versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti *trimestrali* di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero *mensili* in caso di **insufficienti versamenti infrannuali**).

Ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 16.4.2003, n. 126 il versamento del saldo IVA non è dovuto se non supera Euro 10,33 (Euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2017

---

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di nove rate mensili, di cui la prima rata entro il 16 marzo e l'ultima entro il 16 novembre, applicando l'interesse mensile dello 0,33% sugli importi delle rate versate successivamente al 16 marzo.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il Mod. Unico 2017 possono effettuare il versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese, entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sui redditi e cioè entro il **30 giugno 2017** (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 modificato dal D.L. n.193/2016, art. 7-*quater*).

Se il versamento è effettuato in unica soluzione, l'importo deve essere arrotondato all'unità di Euro. In caso di pagamento rateale si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di Euro, trattandosi di importi non risultanti direttamente dalle dichiarazioni fiscali (vedi *Informazioni fiscali 19.2.2003*).

Il versamento si effettua con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 6099**. ▲

<b>16.3.2017</b>	<b>Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri</b>
------------------	--

*Scade* il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale prevista dall'art. 23, Tariffa D.P.R. 26.10.1972, n. 641, modificata dal D.M. 28.12.1995.

La tassa si versa con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085**, nella seguente misura:

- Euro 309,87 per le società con capitale non superiore a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 per le società con capitale superiore a Euro 516.456,90. ▲

<b>31.3.2017</b>	<b>Comunicazione bilancio 31.12.2016 al collegio sindacale</b>
------------------	--

Ai sensi dell'art. 2429, c. 1, c.c. gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il bilancio e la relazione sulla gestione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. l'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Trattandosi di termine mobile, il 31 marzo 2017 *scade* il termine per l'approvazione e comunicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nel caso di società con collegio sindacale che abbiano convocato l'assemblea annuale per l'ultima data utile il 30 aprile 2017. ▲

**31.3.2017 Presentazione Modello EAS enti associativi**

Scade il termine previsto dall'art. 30, D.L. 185/2008 per la presentazione del modello EAS per la comunicazione della **variazione dei dati** rilevanti ai fini fiscali da parte degli **enti associativi** in possesso dei requisiti qualificanti per avvalersi delle **agevolazioni fiscali** per l'anno 2016 previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR 633/1972. Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo.

Trattasi di tutti gli enti non commerciali di natura privata e di tipo associativo, **con esclusione** dei soggetti esonerati quali:

- *enti associativi dilettantistici* iscritti nel registro del CONI e che non svolgono attività commerciali;
- *organizzazioni di volontariato* iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
- *ONLUS e cooperative sociali* di cui alla L. 381/1991.

Sono oggetto della comunicazione i dati precedentemente comunicati che sono variati nell'anno precedente, **con esclusione** dei dati del rappresentante legale e dell'ente, da comunicare mediante i Modd. AA7/10 (per i soggetti IVA) ovvero AA5/6.

Si ricorda che il Modello EAS deve essere inviato per la prima volta entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Esso deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, utilizzando l'apposito software disponibile all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Gli enti associativi che non presentano il modello EAS nei termini previsti non possono fruire dei regimi agevolativi indicati, fatta salva l'eventuale regolarizzazione tardiva (c.d. *remissione in bonis*) ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/2012 (vedi *Informazioni fiscali 6.12.2012*). ▲

**31.3.2017 Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture**

Scade il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015 per esercitare l'**opzione quinquennale** per la *trasmissione telematica* dei dati delle fatture per il periodo 2017-2021.

Tale adempimento è analogo, ma alternativo, alla **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture** emesse e ricevute (c.d. "*spesometro trimestrale*"), da effettuarsi anch'essa in via telematica. Tuttavia la *trasmissione telematica dei dati delle fatture*, qualora siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste, consente l'accesso al sistema pubblico di interscambio per l'invio delle fatture elettroniche tra privati, attribuisce la priorità nei rimborsi IVA e comporta un più breve termine di accertamento.

In seguito all'esercizio dell'opzione i contribuenti trasmettono, esclusivamente in **modalità telematica**, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2017

---

d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni.

I dati delle **fatture elettroniche** inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, L. n. 244 del 24 dicembre 2017, possono non essere trasmessi in quanto l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche.

L'**opzione** è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Con provvedimento n. 282104 del 1 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato la scadenza in oggetto dal 31 dicembre 2016 al **31 marzo 2017**.

La **revoca** dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture devono trasmettere i dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (31/05 - 31/08 - 30/11 - 28 o 29/02).

Entro quindici giorni successivi al suddetto termine di trasmissione telematica è consentita la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre. ▲

<b>31.3.2017</b>	<b>Consegna certificazioni sostituti d'imposta</b>
------------------	--

*Scade* il termine per la consegna ai percettori di reddito, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322.

Il D.L. n. 193/2016 ha prorogato il termine al **31 marzo 2017**.

L'incompleta, omessa o tardiva certificazione da parte del sostituto d'imposta è punita, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997 con la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000.

Tali certificazioni sono rappresentate da:

***1. Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni e alle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata***

Esse devono essere rilasciate utilizzando il **Modello di Certificazione Unica** ai fini fiscali e contributivi, *Mod. CU 2017*, approvato dall'Agenzia delle entrate con Provv. 16.1.2017 prot. 10044 e reperibile, con le relative istruzioni, all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

La Certificazione Unica 2016 riguarda sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e deve essere consegnata, in duplice copia dal sostituto al contribuente

L'art. 1, c. 952, Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disposto la trasmissione mediante il suddetto modello di ulteriori dati di dettaglio, che non saranno più richiesti nel Mod. 770 Semplificato. Da quest'anno la certificazione unica conterrà anche i dati riguardanti le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e quelle corrisposte a titolo di indennità di esproprio ed altre indennità e interessi.

Il Mod. CU è stato quindi sdoppiato in:

- un modello "sintetico" da *consegnare al contribuente* **entro il 31 marzo**
- un modello "ordinario" da *trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate* **entro il 7 marzo**

Il modello "ordinario", oltre a contenere i dati del modello "sintetico", contiene anche tutte le informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate per elaborare i Mod. 730 precompilati, nonché per effettuare accertamenti o riliquidazioni d'imposta (per esempio riguardo al TFR e altre indennità soggette a tassazione separata).

Le Certificazioni Uniche relative a *soggetti che non presentano il Mod. 730* (professionisti, agenti, incaricati alle vendite a domicilio, ecc.) possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del Mod.770, e quindi **entro il 31 luglio 2017**.

Per l'omessa, tardiva o errata trasmissione della certificazione si applica la **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa, errata o tardiva.

Pertanto, si consigliano i sostituti d'imposta, qualora non siano in grado di provvedere autonomamente alla compilazione e alla trasmissione telematica della certificazione, di **consultare il proprio consulente del lavoro** allo scopo di concordare la predisposizione e trasmissione da parte del medesimo anche dei Modd. CU relativi ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la certificazione deve essere rilasciata entro dodici giorni dall'eventuale richiesta degli interessati ovvero dalla

liquidazione delle ultime competenze soggette a tassazione ordinaria (Circ. 23.12.1997, n. 326/E).

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere la certificazione al contribuente in formato elettronico, purché sia garantita al destinatario la possibilità di ricevere la stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre è esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun destinatario si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris.21.12.2006, n. 145/E).

Gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CU) in modalità telematica; è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CU in forma cartacea.

## ***2. Certificazioni relative agli utili societari ed agli altri proventi equiparati (CUPE)***

Esse devono essere rilasciate utilizzando lo schema di certificazione approvato dall'Agenzia delle entrate con Provv. 7.1.2013 prot. 2013/1841 e reperibile, con le relative istruzioni, all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Tali certificazioni possono essere redatte anche con veste grafica diversa da quella approvata, purché contengano tutti i dati previsti nello schema approvato dall'Amministrazione finanziaria, esposti nella sequenza in esso prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. E' altresì consentita la sottoscrizione mediante sistemi di elaborazione automatica.

Lo schema di certificazione in esame **deve** essere utilizzato per l'attestazione degli importi in qualunque forma *corrisposti a soggetti residenti* a decorrere dal 1° gennaio 2014, a titolo di:

- utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) TUIR.

Sono *esclusi da certificazione* gli utili ed altri proventi assoggettati a *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta* o ad *imposta sostitutiva* ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di *gestioni individuali di portafoglio* di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21

novembre 1997, n. 461.

Inoltre, la certificazione **può essere rilasciata** anche ai *soggetti non residenti* nel territorio dello Stato che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva (nella misura del 27% o dell'1,375%), anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applica il c.d. regime *madre-figlia* di cui all'art. 27-*bis* del menzionato DPR n. 600/1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia, anche in base a Convenzioni fiscali per l'eliminazione della doppia imposizione.

Sono **tenuti al rilascio** della certificazione:

- *società emittenti* che abbiano corrisposto direttamente gli utili e proventi equiparati;
- *soggetti terzi* intervenuti nella riscossione degli utili o proventi equiparati (es. banca o altro sostituto d'imposta).

Il modello richiede l'indicazione separata dell'importo dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Infatti, il D.M. 2.4.2008 ha disposto che – agli effetti dell'applicazione degli artt. 47 e 59 del TUIR – i dividendi e proventi equiparati, se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, mentre resta ferma la precedente percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. ▲

<b>31.3.2017</b>	<b>Adesione alla definizione agevolata ruoli</b>
------------------	--

*Scade* il termine per aderire alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 (c.d. *rottamazione delle cartelle*).

I debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere** le sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale delle somme dilazionate in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di dilazione:

1. delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
2. di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione (a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento).

Per poter usufruire della definizione agevolata il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà, presentando, **entro il 31 marzo**, apposita dichiarazione



INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2017

---

(modulo DA1) pubblicata sul sito internet dell'agente della riscossione [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

- presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- tramite e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

**Entro il 28 febbraio 2017**, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione con raccomandata semplice o posta elettronica, delle somme prese in carico per la riscossione, ovvero notificato l'avviso di addebito.

**Entro il 31 maggio 2017**, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Il **pagamento** delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione in oggetto;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

A seguito del pagamento delle somme dovute, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. ▲

<b>1°.4.2017</b>	<b>Versamento e comunicazione contributo AGCOM</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento del **contributo** dovuto all'*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* per l'anno 2017, previsto dall'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005) da parte **dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni**, iscritti o meno al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), **con ricavi totali superiori a 500.000 euro**, quali:

- operatori di rete
- fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o fornitori di contenuti
- fornitori di servizi interattivi
- soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
- imprese concessionarie di pubblicità
- imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi
- agenzie di stampa a carattere nazionale
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste
- soggetti esercenti l'editoria elettronica
- imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica

Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti che si trovano in stato di liquidazione e/o sottoposti a procedure concorsuali e i soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2016.

Come previsto dalla delibera AGCOM 19 ottobre 2016, n. 463 il contributo dovuto per l'anno 2017 è determinato nella misura dell'*1,4 per mille* dei ricavi compresi nella voce A1 del conto economico (*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*) conseguiti nel settore delle comunicazioni (ovvero tutti i ricavi afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità), o nella voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi, **risultanti dall'ultimo bilancio approvato** prima dell'adozione della suddetta delibera e cioè **prima del 19 ottobre 2016**.

Il versamento deve essere effettuato entro il 1° aprile 2017 mediante **bonifico bancario** intestato a "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*" presso Unicredit Spa, codice IBAN IT73D0200805172000103549679.

Nella causale del bonifico devono essere indicati:

- la ragione sociale del soggetto tenuto al versamento
- la partita IVA e/o codice fiscale
- la descrizione "*Contributo AGCOM 1,4 per mille anno 2017*"
- il codice generato dal modello telematico (v. oltre)

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 1° aprile 2017 comporta la riscossione coattiva delle somme non versate oltre a interessi e sanzioni.

INFORMAZIONI FISCALI 2.3.2017

---

L'avvenuto versamento dovrà essere **comunicato all'Autorità** entro e non oltre il **1° aprile 2017** utilizzando esclusivamente l'apposito *modello telematico* che alla data odierna **non è ancora, presente sul sito dell'Autorità**.

La mancata o tardiva presentazione della comunicazione, nonché l'indicazione di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della L. 31 luglio 1997, n. 249. Inoltre, la comunicazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del **codice penale** e delle leggi speciali in materia.

Il modello telematico, unitamente alle istruzioni relative al versamento del contributo, sono reperibili sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it). ▲

\* \* \*

17Info07

MD/FP

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.